

**CIRCOLARE 2 Agosto 2007, n. 5688**

Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente. (GU n. 200 del 29-8-2007 )

IL DIRETTORE GENERALE  
per la regolamentazione del settore postale

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134;

Vista la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2000 n. 2001/176/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data o ora certa con la quale lo Stato Italiano e' stato inibito dal conferire diritti esclusivi al fornitore del servizio universale nella fase di recapito a data od ora certa degli invii generati telematicamente;

Vista la circolare 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208 concernente il recapito di invii postali a data od ora certa e la circolare del 18 maggio 2001, n. DGRQS 1225, che definiscono, tra l'altro, i seguenti requisiti del servizio: consegna dell'invio ad ora o data certa stabilita nel contratto con il cliente, pagamento del corrispettivo pattuito subordinato all'avvenuto recapito nel termine contrattuale e la tracciatura dell'invio nella fase di recapito;

Visto in particolare il paragrafo 3 della circolare n. 1225 del 2001 che, nell'individuare nell'autorizzazione generale il titolo abilitativo per la fornitura al pubblico di tali servizi, pone a carico degli operatori l'obbligo di adozione di un bollettario "da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonché la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario";

Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 261/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 384/2003 che, conformando la normativa primaria alla citata decisione n. 2001/176/CE, ha sancito l'esclusione dall'ambito della riserva dei servizi di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche e il regime di autorizzazione generale quale titolo abilitativo per l'offerta al pubblico degli stessi servizi, come già previsto dalle suddette circolari;

Considerato che sempre più frequentemente gli operatori postali si avvalgono di tecnologie del settore delle comunicazioni elettroniche nella fornitura di nuovi servizi tesi a soddisfare specifiche esigenze della clientela e che, in particolare, tra tali servizi rientra quello relativo al recapito degli invii di corrispondenza a data o ora certa generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche oggetto delle suddette circolari;

Tenuto conto che l'adozione del bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001 rappresenta uno strumento per dare prova che il servizio presenti i requisiti richiesti in termini di

tracciabilità dell'invio di corrispondenza e di recapito dello stesso ad una data o ora prestabilita;

Tenuto conto che un numero sempre crescente di operatori sta progettando e avviando la fornitura al pubblico di tali servizi di recapito a data o ora certa degli invii generati elettronicamente con il supporto di tecnologie delle comunicazioni elettroniche, quali ad esempio GPS e GSM/GPRS, ai fini della tracciabilità di ogni singolo invio postale e della dimostrazione dell'avvenuto recapito alle condizioni prestabilite contrattualmente con il cliente;

Considerato che l'utilizzo esclusivo del bollettario di cui alla menzionata circolare potrebbe costituire un significativo ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi orientati a esigenze specifiche della clientela;

Valutato che appare opportuno riconoscere l'idoneità a provare i requisiti del servizio di invii di corrispondenza a data o ora certa generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, in alternativa alla suddetta modalità del bollettario, anche ad altri strumenti tecnologicamente più evoluti;

Adotta  
la seguente circolare:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
  2. I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso il mittente, sia la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio. La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali informazioni è registrata e conservata per almeno sei mesi a cura del fornitore del servizio. Gli operatori rendono accessibili al mittente, e su richiesta al destinatario della corrispondenza, le informazioni sulla data e ora del recapito, anche tramite accesso al proprio sito Web.
  3. I fornitori di servizi forniscono dettagliate informazioni in relazione agli strumenti di cui al paragrafo 2 nella dichiarazione inoltrata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134.
  4. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificano la conformità del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase di conseguimento dell'autorizzazione generale con particolare riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 2.
- La presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale: Fiorentino